

## "VIDEOTERMINALISTA" A CHI?

Apprendiamo dalla comunicazione aziendale apparsa oggi su Intranos (e rigorosamente non ancora comunicata alle OO.SS., almeno fino ad ora!... ma c'è tempo, visto il "modello che ha finora contraddistinto le nostre relazioni", come dice il Direttore delle Risorse Umane) che è stata finalmente completata la mappatura delle posizioni lavorative che rientrano nella categoria di "videoterminalisti".

Da tempo avevamo chiesto all'azienda di procedere a tale specifica, nella convinzione che la gran parte dei colleghi, per la tipologia di lavoro che quotidianamente svolge, rientri nella definizione di videoterminalista.

Da quanto risulta dalla comunicazione di Findomestic, abbiamo conteggiato che poco più di 1000 dipendenti, tra sede e rete, sono stati mappati come videoterminalista.

**Precisiamo che essere definiti videoterminalisti non comporta una diversa qualificazione della propria attività lavorativa o una riduzione delle proprie mansioni.**

Il Titolo VII del Dlgs. 81/2008 (che sostituisce il Dlgs. 626/94) disciplina la materia e definisce videoterminalista "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175" (art. 173, comma 1, lettera c, Dlgs. 81/2008).

Ricordiamo ai colleghi, sia a quelli che secondo l'azienda rientrano in tale definizione ma anche a coloro i quali ne restano esclusi (e in merito ci sono situazioni a dir poco "curiose"):

- o che "il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività" (art. 175, comma 1, Dlgs. 81/2008);
- o che "il lavoratore ... ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale" (art. 175, comma 3, Dlgs. 81/2008).

È, inoltre, importante sapere:

- o che "è comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro" (art. 175, comma 5, Dlgs. 81/2008);
- o che "nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro" (art. 175, comma 6, Dlgs. 81/2008);
- o e soprattutto che "la pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro" art. 175, comma 7, Dlgs. 81/2008).

Particolare rilievo rivestono per i videoterminalisti la **sorveglianza sanitaria** e le visite mediche con il **Medico Competente** con specifica attenzione a "rischi per la vista e per gli occhi" e a "rischi per l'apparato muscolo-scheletrico" (art. 176, comma 1, Dlgs. 81/2008), l'**informazione** e la **formazione** con particolare riguardo alle "modalità di svolgimento dell'attività" e alla "protezione degli occhi e della vista" (art. 177, Dlgs. 81/2008).

Analizzando la mappatura presentata da Findomestic, la prima impressione è stata che **avevamo ragione nel ritenere che una gran parte dei dipendenti rientrasse nella definizione prevista dalla legge.**

Entrando nel dettaglio, poi però ci accorgiamo che, secondo la nostra azienda, **un numero altrettanto significativo di colleghi non rientra in questa classificazione.** In alcune situazioni, a nostro avviso, si tratta di **clamorose mancanze**: oltre a tutta la rete dei **Centri Clienti**, si notano casi eclatanti di esclusione come i colleghi degli uffici **WebCredit, Back Office Mercati Distribuzione, Task Force Quinto, Gestione Contratti Leasing e Gestione Crediti Leasing** (solo per citarne alcuni).

Ci chiediamo in cosa si differenzia, ad esempio, il lavoro dell'addetto all'ufficio **Flexi Distribuzione** (che non rientra tra i videoterminalisti) rispetto a quello del collega impiegato al **Flexi CC** (videoterminalista); oppure dell'addetto al **Back Office Mercati Distribuzione** (che non è considerato videoterminalista) rispetto al collega

di **Back Office Operativo** (che invece lo è)? **La somiglianza dei ruoli si esaurisce, forse, solo nella denominazione dell'ufficio?**

E riprendendo la definizione di videoterminalista (*il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali*) ci chiediamo se non siano da considerarsi tali un ulteriormente significativo numero di colleghi che svolgono un'attività lavorativa quotidiana che consiste nello stare ad un terminale praticamente 7,5 ore al giorno (straordinario escluso)?

**Seppure l'attività svolta dai colleghi, ad esempio, del Contenzioso non richiedesse di lavorare 7,5 ore giornaliere incollati al computer, di certo neanche ci risulta che trascorrono al pc meno di 20 ore complessive settimanali!**

Invitiamo tutti i colleghi a contattarci per ulteriori chiarimenti, e in particolare chiediamo a tutti coloro i quali sono stati esclusi dalla mappatura aziendale, ma che ritengono di rientrare tra i videoterminalisti secondo la definizione prevista dalla normativa, di segnalarci eventuali ulteriori "anomalie", in modo tale da consentirci di presentare all'azienda una richiesta di "revisione" e di "integrazione" della mappatura effettuata.

Ciò, soprattutto, nell'ottica di estendere i controlli, i presidi medici ed i diritti agli intervalli a tutti coloro che effettivamente lavorano con il pc per più di 20 ore settimanali.

A disposizione per ogni chiarimento,

Le Segreterie Aziendali  
**FALCRI - SILCEA**